REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 4

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO. DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

In data ..... presso la sede dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente A.U.L.S.S. 4) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione n. del

T R A

l' A.U.L.S.S. 4 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA dott. Carlo, nato a Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n. 5 a S. Donà di Piave

E

la dott.ssa ZIANI Camilla nata a il e residente a in via - C.F.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La dott.ssa Ziani, in qualità di operatore per le attività di supporto alla programmazione delle priorità nell'ambito del Programma Mattone Internazionale Salute ProMis, si impegna ad effettuare una collaborazione

professionale per l'espletamento delle seguenti attività:

-benchmarking priorità;

-stesura delle programmazioni con le regioni;

-organizzazione logistica eventi;

-segreteria di progetto.

Le sedi di espletamento dell'attività sono a S. Donà di Piave, Venezia e Roma.

Il presente contratto è vigente per il periodo dal 22 novembre 2017 al 30 aprile 2018, fatta salva l'eventuale determinazione di una nuova data di scadenza del Programma Mattone Internazione Salute ProMis.

La dott.ssa Ziani svolge la propria attività professionale in autonomia secondo il programma di attività e secondo gli indirizzi del responsabile del progetto a cui afferisce. L' A.U.L.S.S. n. 4 si riserva di interrompere il rapporto a seguito di valutazione negativa dell'operato del collaboratore, nonché qualora sopravvenga l'impossibilità allo svolgimento dell'incarico ancorché incolpevole o temporanea, tale da compromettere irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi previsti;

3. Il compenso per l'incarico in questione viene stabilito in € 20.000,00= (ventimila/00) annui al lordo del contributo previdenziale e di ogni eventuale onere accessorio tra i quali il rimborso spese viaggio; si precisa che il compenso sopra citato deve intendersi rapportato all'effettivo periodo di vigenza contrattuale.

La corresponsione in rate del compenso previsto, in seguito a presentazione di nota di liquidazione vistata dal responsabile di cui all'art.2, sarà effettuata con cadenza mensile posticipata.

La dott.ssa Ziani dichiara che l'attività oggetto del presente contratto, in

quanto fattispecie riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, viene fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente così come previsto dall'art.34 della L. n.342/00.

La dott.ssa Ziani dichiara altresì che l'attività in questione è da considerarsi esclusa I.V.A. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 633/72.

4. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di mancato preavviso.

5. Il collaboratore dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dall' A.U.L.S.S. n. 4, con propria deliberazione n. 53 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento sull'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche approvato con deliberazione dell'A.U.L.S.S. n. 4 n. 501 del 24.06.2016 e dalla direttiva (prot. n. 32901 del 23.05.2016) in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale. Una copia dei predetti documenti, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al collaboratore e da questo sottoscritta per accettazione.

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

6. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

7. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

8. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

9. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

10. La dott.ssa Ziani prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE –

- Dott.ssa Camilla ZIANI - _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.L.S.S. 4

- Dott. Carlo BRAMEZZA -_____